

## Fabbricati rurali

Slitta **al 31 marzo 2012**, il vecchio termine del 30/9/2011, entro cui sarà **possibile chiedere la variazione catastale (in A/6 - D/10) delle costruzioni rurali**, già iscritte al catasto fabbricati, e in possesso dei requisiti di ruralità.

Quanto sopra **non riguarda i proprietari dei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni**, che dovranno invece, **entro il 30 novembre 2012, incaricare dei tecnici abilitati** per procedere all'iscrizione degli stessi nel **catasto fabbricati** mediante la procedura DOCFA.

Si ricorda, infatti, che **a partire dall'1/1/2012 anche tali fabbricati sono soggetti all'IMU** e, per la determinazione della base imponibile, occorre che venga attribuita loro una rendita.

In allegato il comunicato stampa dell'Agenzia del Territorio sullo slittamento del termine.

Bergamo, 3 febbraio 2012

All/

- L E A D E R S -

Via Paglia n.21/B - 24122 BERGAMO

Tel. 035-3833132 Fax 035-3833240

[www.leaders.it](http://www.leaders.it)

## COMUNICATO

### **Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento del requisito di ruralità, da presentare entro il 31 marzo 2012**

Il legislatore, con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto la lettera *d*-bis del comma 14 dell'articolo 13, con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 7, commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l'attribuzione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali ad uso strumentale, la categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione all'Agenzia del Territorio.

Il comma *14-bis* del predetto articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, introdotto dalla medesima legge di conversione, peraltro, ha espressamente fatto salvi gli effetti delle domande di variazione già presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, stabilendo che le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del predetto requisito di ruralità siano definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali.

Con l'art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", cosiddetto "mille proroghe", è stato, inoltre, previsto che, in relazione al riconoscimento del citato requisito di ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.

Pertanto, in attesa della emanazione del richiamato decreto ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le richieste avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità dell'immobile.

Per la presentazione delle suddette domande di variazione, l'Agenzia del Territorio ha reso disponibile nel proprio sito internet un'applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

Roma, 11 gennaio 2012